

La possibilità di una nuova rateizzazione

L'art. 1 commi 134-138 dell'ultima [legge di stabilità](#) (l. 28 dicembre 2015, n. 208 - "Disposizioni per la formazione del bilancio annuale e pluriennale dello Stato"), dispone (2):

Art. 1 comma 134. *Nelle ipotesi di definizione degli accertamenti o di omessa impugnazione di cui al decreto legislativo 19 giugno 1997, n. 218, i contribuenti che, nei **trentasei mesi antecedenti al 15 ottobre 2015**, sono **decaduti** dal beneficio della rateazione, sono **riammessi** al piano di rateazione inizialmente concesso ai sensi dello stesso decreto legislativo n. 218 del 1997, limitatamente al versamento delle **imposte dirette**, a condizione che entro il **31 maggio 2016** riprendano il versamento della **PRIMA** delle rate scadute.*

Art. 1 comma 135. *Ai fini di cui al comma 134, il contribuente interessato, nei **dieci giorni successivi** al versamento, trasmette copia della relativa **quietanza** all'ufficio competente affinché lo stesso proceda alla **sospensione dei carichi** eventualmente iscritti a ruolo ancorché rateizzati ai sensi dell'articolo 19 del decreto del Presidente della Repubblica 29 settembre 1973, n. 602. Lo stesso ufficio:*

*a) **ricalcola le rate** dovute tenendo conto di tutti i pagamenti effettuati anche a seguito di iscrizione a ruolo, imputandole alle analoghe voci dell'originario piano di rateazione;*

*b) verificato il versamento delle rate residue, provvede allo **sgravio degli stessi carichi iscritti a ruolo**.*

Art. 1 comma 137. *Il debitore decade dal piano di rateazione a cui è stato riammesso ai sensi del comma 134 in caso di mancato pagamento di **due rate** anche non consecutive, esclusa ogni ulteriore proroga.*

Art. 1 comma 138. *A seguito della trasmissione della quietanza, non possono essere avviate nuove azioni esecutive (..)*

Riassumendo quello che le suddette disposizioni illustrano, e contrariamente a quanto previsto dall'attuale *modus operandi* dell'ente riscossore, il contribuente decaduto dal beneficio della rateizzazione può, entro e non oltre il 31 maggio 2016, chiedere la riattivazione del piano di ammortamento, purché vengano integrati i requisiti che seguono:

- La decadenza sia intervenuta non prima del 15 ottobre 2012;
- Il debito da rateizzare abbia ad oggetto imposte dirette;
- Diversamente da quanto dispone il d.lgs. 158/2015, il contribuente provveda a pagare la prima delle rate scadute (e non tutte).

A livello procedurale invece, il debitore - entro dieci giorni dal versamento dell'importo - deve comunicare l'avvenuto pagamento all'Ufficio competente di Equitalia, il quale - a sua volta - dovrà ricalcolare la posizione debitoria del contribuente, oltre ad astenersi da ogni azione esecutiva nei suoi confronti.

Anche in questo caso, data l'eccezionalità della proroga, la (nuova) decadenza intercorre col mancato pagamento di due rate anziché cinque.